



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

## SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

### REGISTRO GENERALE N. 874 del 06/07/2022

Determina del Responsabile N. 61 del 06/07/2022

PROPOSTA N. 990 del 06/07/2022

**OGGETTO:** Comune di San Benedetto del Tronto.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.

### IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visto** il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

**Visto** il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

**Vista** la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Viste** le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con D.G.R. n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

**Vista** la richiesta avanzata dal Comune di San Benedetto del Tronto con nota prot. n. 28345 del 28.04.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 10.05.2022, con protocollo n. 10028, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, per il *Piano di Recupero di iniziativa privata i attuazione alle disposizioni della L.R. 22/2009, zona Storica A2 – Centro sito in Via Papa Giovanni XXIII*;

**Visto** e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 30.06.2022, di seguito integralmente trascritto:

'''''''''''''' Con nota prot. n. 28345 del 28.04.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 10.05.2022, con protocollo n. 10028, il Comune di San Benedetto del Tronto, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, in merito al *Piano di Recupero di iniziativa privata i attuazione alle disposizioni della L.R. 22/2009, zona Storica A2 – Centro sito in Via Papa Giovanni XXIII*, indicando altresì il link nel quale sono stati resi disponibili il Rapporto Preliminare di Screening con la relativa Scheda di sintesi e gli elaborati di variante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 e dalle lettere A.4) e B, comma 3, dell'allegato A alla delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- ASUR Marche Area Vasta n. 5;

- AATO 5 Marche Sud;
- CIIP Poliservizi;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno;
- Settore II: Tutela e Valorizzazione Ambientale;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

Con nota prot. n. 10704 del 17.05.2022 lo Scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale il Comune di San Benedetto del Tronto ha reso disponibili il rapporto preliminare con la relativa Scheda di sintesi e gli elaborati della pratica in argomento.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

**Il CIIP S.p.A.**, con nota prot.n. 2022010928 del 03.06.2022, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 12097 in data 03.06.2022, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, comunica:

- *per il Piano di Recupero della Zona A2 Centro Storico, non è necessaria la realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite delle normali diramazioni da collegare agli impianti esistenti, adeguate alle normative vigenti, con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognatura acque nera);*
- *per tutti gli altri interventi previsti nella Variante, non è necessaria la realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguiti dei normali allacci agli impianti esistenti per il Comparto Edilizio n° 23.6 non è necessaria la realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite delle normali diramazioni da collegare agli impianti esistenti, adeguati alle normative vigenti con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognatura acque nere);*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR n. 145 del 26.01.2010 (pubblicato sul Supplemento n. 1 al B.U.R. Marche n. 20 del 26.02.2010) in vigore dal 27.02.2010 e s.m.i..*

**L'AATO n.5 Marche Sud**, con nota prot. n. 1347 del 08.06.2022, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 12349 in stessa data, richiamato il parere del CIIP Spa, acquisito al protocollo dell'Autorità con prot. n. 1297 del 03.06.2022, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS della variante di cui in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- *rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel succitato parere del Gestore CIIP Spa;*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art.42 delle Norme;*

- **relativamente ad un eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze private è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del Richiedente.**

**L'ASUR Marche Area Vasta n. 5**, con nota prot. n. 50896 del 14.06.2022, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 12349 in data 15.06.2022 ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS della variante di cui in oggetto, con le seguenti osservazioni:

- *nell'eventualità che, nelle fasi di demolizione del fabbricato che insiste sull'area oggetto d'intervento, durante le operazioni di scavo dovessero emergere siti inquinati, è richiesta necessariamente la loro bonifica e ripristino ambientale ai sensi del ,D. Lgs. 152/2006;*
- *dovranno essere previste ed attuate opportune opere e/o azioni relative alla fase di cantierizzazione (demolizione – costruzioni) aventi lo scopo di mitigare l'impatto con l'ambiente e con le aree residenziali confinanti con particolare riferimento a polveri, rumori, vibrazioni, odori, ecc..;*
- *se nella fase di demolizione degli edifici si dovessero rinvenire materiali contenenti amianto si dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia;*
- *non debbono essere compromessi i regolamentari rapporti aeroilluminanti naturali degli edifici esistenti.*

*In questa fase procedurale non viene espresso alcun parere igienico sanitario relativamente alle strutture che debbono essere realizzate.*

**La Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno – Settore Genio Civile Marche Sud**, ha espresso parere favorevole relativamente alla Conformità geomorfologica – art. 89 del DPR 380/2001, alla Compatibilità idraulica - art. 10 della L.R. 22/2001 e della D.G.R. 53/2014, privo di protocollo.

Il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione, la

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, non hanno espresso alcun parere in merito.

## **CONTENUTI DEL PIANO**

Dalla disamina della Relazione tecnico-illustrativa trasmessa si rileva che il Piano di recupero in esame prevede la demolizione e ricostruzione, con aumento di volume esistente, di un edificio residenziale sito in via Papa Giovanni XXIII, a San Benedetto del Tronto.

L'immobile di che trattasi ricade nella perimetrazione del PRG vigente, nella zona Storica A2 – Centro, ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 Aprile 1968 ed è soggetto al "Piano di Recupero Zona A2 centro"; il suddetto edificio ricade all'interno dell'area di progetto S1-1 in un lotto d'intervento edificato "T3 – Aree con presenza dominante di edifici di recente trasformazione senza particolari caratteristiche ubicazionali".

Nella Relazione Tecnico illustrativa si evidenzia che la trasformazione proposta rispetta le indicazioni dell'art. 2 comma 3 del Piano Casa - L.R. n. 22 del 08.09.2009 e ss.mm.ii., che riguarda interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volume di edifici residenziali ubicati in zona A previa presentazione di un piano di recupero.

Nella Relazione trasmessa viene evidenziato che la L.R. n. 22/2009 Piano Casa consente la demolizione anche integrale e la ricostruzione di edifici residenziali che necessitano di essere rinnovati ed adeguati sotto il profilo della qualità architettonica, ammette la ricomposizione planivolumetrica anche con forme architettoniche diverse da quelle preesistenti o con eventuale modifica dell'area di sedime e della sagoma con un ampliamento massimo consentito del 40% della volumetria esistente da demolire, qualora si raggiunga il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.

Inoltre la legge prevede che per gli edifici residenziali ubicati nelle zone territoriali omogenee A, l'ampliamento è consentito solo agli edifici realizzati successivamente al 1 gennaio 1950, previa presentazione di un Piano di Recupero e nel rispetto del tipo edilizio e delle caratteristiche storiche ed architettoniche degli edifici della zona.

Dalla suddetta relazione si evince che l'edificio in questione è stato progettato nel 1966 e l'intervento proposto permette un adeguamento alle normative in materia di sicurezza sismica, un miglioramento dell'efficienza energetica e dal punto di vista architettonico e funzionale.

Il nuovo edificio conserverà sostanzialmente l'area di sedime e realizzerà l'incremento in altezza con un sfruttamento più intensivo del suolo già compromesso.

L'edificio esistente è costituito da un piano interrato destinato a fondaci, un piano terra a locali di deposito, un garage ed un piccolo alloggio, un piano primo e secondo adibito ad alloggio ed una copertura a falda con sottotetto non abitabile.

Con la modifica proposta l'immobile si trasformerà in una palazzina con un piano interrato (n. 7 garage, un posto auto e cantine) e n. 5 piani in elevazione (due alloggi per piano ed un unico alloggio all'ultimo piano) per complessivi nove alloggi.

Nel paragrafo "Parametri urbanistici" viene sintetizzato l'intervento nel seguente modo:

- Distanze tra edifici : distanze preesistenti
- Distanze dai confini : distanze preesistenti
- Distanze dalla strada : Allineamento preesistente: 1,80 m
- Parcheggi privati : Numero parcheggi 9 posti  
Parcheggi non inferiori a 1mq/mc di costruzione (L.122/89)  
Superficie parcheggio 339 mq  
Volume totale 2.521 mq  
 $339 \text{ mq} / 2.521 \text{ mc} = 0,13 \text{ mq/mc} > 0,10 \text{ mq/mc}$
- Altezza edificio : Altezza massima 19 m (altezza prevalente edifici limitrofi)  
Altezza edificio esistente 15,60m < 19m  
Volume totale: volume esistente 1.804,93 mc  
Volume massimo ammissibile 2.526,91 mc ( 1.804,93 x 1,40)  
Volume di progetto 2.228,60 mc < mc 2.526,91
- Standard urbanistici : Ampliamento volume 2.229 mc - 1809 mc = 424 mc  
Abitanti equivalenti mc 424 /80 mc = 5,30 ab  
Standard prodotti (9 mq/ab) 5,30 ab x 9 = mq 47,70 (monetizzazione)

**CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI** di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nella scheda predisposta dall'Autorità Procedente risulta che la variante:

- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- il piano non ricade in area SIC e/o ZPS di cui all'art. 5 del DPR n. 357/97 e s.m.i.;
- riguarda aree aventi destinazione urbanistica di Zona A, disciplinata dall'art. 28 delle NTA;
- l'intervento risulta conforme al PRG vigente;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non ricade all'interno di ambiti definitivi di tutela del PRG adeguato al PPAR;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal P.A.I.;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs. n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- lo smaltimento delle acque bianche e nere è separato e convogliate nelle rete pubblica (parere CIIP n. 145/2021 del 07.10.2021);
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e/o all'art. 11 della L.R. n. 6/2005;

- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- il piano non ricade totalmente o parzialmente in aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato;
- si attesta la conformità con il Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale approvato dal Comune con atto D.C.C. n.33 del 20.04.2016;
- il Piano non ricade in area sottoposta ad ulteriori vincoli;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- nel contesto ambientale di riferimento della variante non sono note altre criticità ambientali;
- il Piano è conforme al Piano Operativo di Gestione dei Rifiuti Regionale e/o Provinciale.

## **CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE**

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del *Piano di Recupero di iniziativa privata i attuazione alle disposizioni della L.R. 22/2009, zona Storica A2 – Centro sito in Via Papa Giovanni XXIII*; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii..

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

### **Sezione 1 “Informazioni generali”**

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dal *Piano di Recupero di iniziativa privata di attuazione alle disposizioni della L.R. 22/2009, zona Storica A2 – Centro sito in Via Papa Giovanni XXIII* avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione “dei possibili impatti ambientali significativi” a seguito dell'attuazione del *Piano di Recupero di iniziativa privata i attuazione alle disposizioni della L.R. 22/2009, zona Storica A2 – Centro sito in Via Papa Giovanni XXIII* in esame, come prescritto dall'art.13 comma t) del D.Lgs. n.152/2006.

Il Comune dichiara che vista la modesta estensione dell'area in oggetto, considerato che il carico urbanistico previsto dal P.R.G. verrà leggermente modificato, il documento è finalizzato alla sola verifica di assoggettabilità descrivendo tutta la procedura prevista dall'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006.

Nella “Verifica della coerenza esterna” sono stati presi in considerazione i seguenti piani e programmi:

- Rete Natura 2000;
- Piano Paesistico Ambientale e Regionale (PPAR),
- Piano Regolatore Generale Comunale (PRG),
- Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Tronto (PAI);
- Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Piano di Inquadramento Territoriale (PIT);
- Piano Clima Regione Marche (PC);
- Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinata ( PRBAI);

- Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente (PRMQA);
- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

Esaminate le analisi trasmesse si può concludere che il Piano in questione verifichi la coerenza esterna rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione relativi all'area.

## **Sezione 2 “Rilevanza del piano o del programma”**

E' stata effettuata una prima valutazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della variante individuando le probabili relazioni “causa-effetto” tra le previsioni ed i temi ambientali pertinenti.

Nell'analisi sono stati considerati gli aspetti ambientali – biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, aria, cambiamenti climatici, salute umana, popolazione, e beni culturali - valutandone le possibili interazioni con la variante; inoltre sono state esaminate le possibili interazioni con la stessa ed i settori di governo (energia, rifiuti, mobilità ed economia).

Dalla suddetta analisi si è rilevata la quasi totale assenza di interazioni tra la variante al PRG e gli aspetti ambientali di riferimento e, come specifica il Comune: *“si può concludere che non si riscontrano criticità ambientali”*.

## **Sezione 3 “Caratteristiche del piano o programma”**

La definizione dell'ambito di influenza ambientale della variante parziale consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, denominate “settori di governo”, da cui potrebbero avere origine impatti ambientali.

Il Comune specifica *“Il progetto è stato realizzato in conformità del PRG vigente e non va ad aumentare il carico urbanistico del territorio comunale nel rispetto delle previsioni del PRG; inoltre l'area è inserita all'interno del centro cittadino, già fortemente urbanizzato.”*

Nella suddetta sezione sono stati presi in considerazione come Obiettivi strategici la tutela delle risorse e dell'ambiente con risultati favorevoli sotto l'aspetto dell'uso razionale del suolo e delle materie prime, dei consumi energetici e dell'inquinamento acustico.

## **Sezione 4 “Caratteristiche delle aree che possono essere interessate”**

La presente sezione è stata suddivisa nella seguente tabella di sintesi:

- Aspetto economico – finanziario: impatto positivo sotto il profilo economico delle vendite immobiliari e sotto l'aspetto economico e lavorativo generato dalla realizzazione dell'edificio;
- Influenza dei piani sovraordinati: trattandosi della ricostruzione di un solo edificio in un contesto fortemente urbanizzato non si avranno influenze con altri piani;
- Sviluppo ambientale, economico e sociale sostenibile: l'immobile verrà ricostruito nel rispetto del punteggio 2 del Protocollo Itaca e si classificherà in classe energetica non inferiore ad A;
- Problematiche ambientali: la ricostruzione dell'edificio è prevista su terreno privo di vincoli urbanistici dettati dal PPAR e dal PAI;
- Normativa comunitaria nel settore ambientale: non c'è alcuna rilevanza sotto questo aspetto.

## **Sez. 5 “Caratteristiche degli effetti ambientali”**

Con riferimento al carattere cumulativo degli effetti viene specificato che trattandosi di una variante che interessa solo una minima parte del territorio comunale, gli effetti prodotti si ripercuotono esclusivamente sulle aree di influenza della variante in oggetto.

Gli effetti prodotti sono minimi e le azioni della variante non sono in grado di generare azioni cumulative capaci di pregiudicare e degradare il sistema ambientale del territorio; per le stesse motivazioni viene ritenuto che il piano possa incidere esclusivamente nelle aree a cui essa fa riferimento.

Viene evidenziato che la variante non va ad aumentare il carico urbanistico del territorio comunale quindi delle previsioni del PRG vigente, considerando che si interviene su un'area inserita nello sviluppo urbanistico comunale con aspettative di migliorare le potenzialità economiche e sociali della zona.

## **VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI**

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA si ritiene che non emergano particolari criticità in merito all'attuazione del *Piano di Recupero di iniziativa privata i attuazione alle disposizioni della L.R. 22/2009, zona Storica A2 – Centro sito in Via Papa Giovanni XXIII* del Comune di San Benedetto del Tronto in quanto non si ritiene che lo stesso possa avere un impatto negativo rispetto alle previsioni urbanistiche vigenti.

## **CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, il *Piano di Recupero di iniziativa privata i attuazione alle disposizioni della L.R. 22/2009, zona Storica A2 – Centro sito in Via Papa Giovanni XXIII*, con le seguenti prescrizioni:

- 1. il Piano di Recupero dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;*
- 2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.*

Si rimandano eventuali rilievi o osservazioni al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii.. "\*\*\*\*\*"

**Visto** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 6 della L.n. 241/90;

## **D E T E R M I N A**

A. l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019 del *Piano di Recupero di iniziativa privata i attuazione alle disposizioni della L.R. 22/2009, zona Storica A2 – Centro sito in Via Papa Giovanni XXIII*, con le seguenti prescrizioni:

- *la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;*
- *qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte;*

Si rimandano eventuali rilievi o osservazioni al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii..

- B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C. di trasmettere la presente determinazione al Comune di San Benedetto del Tronto quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- D. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- E. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F. di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente ad interim del Settore  
(Ing. Antonino Colapinto)

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 06/07/2022

IL DIRIGENTE

COLAPINTO ANTONINO